IT

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e incluse le spese relative al procedimento sommario.
- (1) GU C 406 del 7.12.2015.

Ricorso proposto il 12 luglio 2016 — Gaki/Europol

(Causa T-366/16)

(2016/C 402/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Anastasia-Soultana Gaki (Düsseldorf, Germania) (rappresentante: avvocato G. Keisers)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- precisare le circostanze dei fatti asseritamente commessi dalla ricorrente ai termini del mandato d'arresto europeo emesso dalla Grecia e per i quali dal 2011 essa viene illegittimamente ricercata nell'Unione europea con il sostegno dell'Europol. Diritto della ricorrente a un parere motivato;
- far bloccare i dati illegittimi ed erronei inseriti nei suoi confronti nel sistema di informazione Europol dall'autorità di controllo comune (in prosieguo: l'autorità di controllo comune);
- ingiungere all'autorità di controllo comune dell'Europol di fare verificare, nell'ambito dell'esercizio del suo diritto di
 accesso e consultazione dei dati introdotti nel SIS II, se la lesione della libertà della ricorrente è autorizzata ai termini del
 mandato d'arresto europeo;
- incaricare l'Europol di chiedere al procuratore greco presso la Corte d'appello di Atene (Grecia) quale procuratore abbia ordinato il mantenimento in vigore del mandato d'arresto europeo e, di conseguenza, la detenzione arbitraria della ricorrente, a decorrere dal 23 maggio 2016, e di chiedere inoltre quale dei due mandati di arresto nazionali (il mandato d'arresto europeo ne è una copia) abbia efficacia giuridica. Egli deve altresì chiarire come sia potuto succedere che nel mandato di arresto europeo venga indicato l'indirizzo della ricorrente in Germania, mentre i due mandati d'arresto nazionali (il mandato d'arresto europeo ne è una copia) sono stati emessi nei confronti della ricorrente in base al rilievo che la giustizia ellenica non aveva l'indirizzo della ricorrente;
- l'autorità di controllo comune deve precisare in modo circostanziato quali iniziative sono state intraprese dall'Europol dopo aver avuto notizia della denuncia penale sporta presso la procura generale di Düsseldorf contro il procuratore greco che ha emesso il mandato d'arresto europeo nei confronti della ricorrente;
- concederle un risarcimento danni pari a EUR 3 milioni.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del combinato disposto dell'articolo 41 della decisione 2007/533/GAI (¹), dell'articolo 30, paragrafo 7 e degli articoli 31 e 52 della decisione (2009/371/GAI) (²)

IT

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 41 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 1, 9 e 23 dell'atto n. 29/2009 dell'autorità di
controllo comune.

Ricorso proposto il 25 agosto 2016 — Adama Agriculture e Adama France/Commissione (Causa T-476/16)

(2016/C 402/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Adama Agriculture BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Adama France (Sèvres, Francia) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione impugnata (¹) e decidere che i) l'approvazione della sostanza attiva isoproturon (IPU) dovrebbe essere rinnovata o, in subordine, ii) rinviare la valutazione circa il rinnovo dell'approvazione dell'IPU dinanzi alla convenuta e sospendere tutti i termini rilevanti previsti nei regolamenti relativi ai prodotti fitosanitari (PPPR) e nei rispettivi regolamenti di esecuzione in modo da consentire la previsione di un calendario adeguato per l'adozione di una nuova decisione relativa al rinnovo dell'IPU, e
- condannare la convenuta all'integralità delle spese sostenute nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è stata adottata dalla convenuta in violazione dei diritti e dei principi garantiti dall'Unione. Esse fanno valere che detta decisione è illegittima in quanto viola il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») e il diritto derivato dell'Unione, deducendo i seguenti cinque motivi:

- 1. Primo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione: conformemente ai considerando 8, 9 e 10 della decisione impugnata, l'IPU è stato vietato a causa: i) del rischio derivante da un'esposizione a un metabolita nelle acque sotterranee; ii) del rischio per gli uccelli, mammiferi ed organismi acquatici e, iii) della proposta di classificazione dell'IPU come sostanza tossica per la riproduzione della categoria 2. Tutte le preoccupazioni sulle quali si fonda la decisione impugnata sono tuttavia inficiate da vizi formali e/o sostanziali e non tengono conto delle informazioni prodotte dalle ricorrenti.
- 2. Secondo motivo, vertente su una violazione della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (²) (regolamento CLP) atto ultra vires: nel proporre di classificare l'IPU come tossico per la riproduzione e facendo leva su tale proposta per giustificare il mancato rinnovo dell'approvazione dell'IPU, la convenuta ha violato tanto il regolamento CLP quanto il regolamento (CE) n. 1107/2009 (³) relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e ha quindi ecceduto le proprie competenze.
- 3. Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto della difesa e del principio di buon andamento dell'amministrazione: con il loro comportamento, lo Stato membro relatore, l'EFSA e la Commissione hanno individualmente e collettivamente violato il diritto di essere sentiti e il diritto della difesa delle ricorrenti privandole di un equo processo. In particolare, pur avendo tentato, ripetutamente e in modo proattivo, di contattare lo Stato membro relatore e l'EFSA, le ricorrenti non hanno ricevuto alcun riscontro in tempo utile. Per giunta, le osservazioni presentate dalle ricorrenti non sono state prese in considerazione.

⁽¹⁾ Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU 2007, L 205, pag. 63).

⁽²⁾ Decisione del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU 2009, L 121, pag. 37).